

**ESODATI
ANCORA ESCLUSI
DAL DIRITTO A SALVAGUARDIA**

21 luglio 2018

(in rappresentanza dei suoi iscritti e dei 6.000 esclusi)

Il Comitato Esodati Licenziati e Cessati

Gruppo Facebook: <https://www.facebook.com/groups/COMLICENZIATI/>
email: replay@ilvolodellafenice.net

Elide Alboni

Paolo Papa – cell. 335 639 5429 – mail: paolopapa56@gmail.com

Luigi Metassi – cell. 339 7421668 – mail: metassi.luigi@gmail.com

Emilio Caligaris – cell. 348 8864759 – mail: emilio.caligaris@gmail.com

Gabriella Stojan - cell. 328 5870089 – mail: g.stojan@libero.it

IMPLICAZIONI COSTITUZIONALI NELLA VICENDA ESODATI

Sentenze, pareri e articoli costituzionali di riferimento

1) Transitorio e retroattività della riforma

Sentenza costituzionale n. 822 anno 1988

<http://www.giurcost.org/decisioni/1988/0822s-88.html>

*Questa Corte ha già affermato (sent. n. 349 del 1985) che nel nostro sistema costituzionale il legislatore può emanare disposizioni che modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, salvo, quando si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale vigente per la materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.). **Dette disposizioni, però, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti**, frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza pubblica che costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto (v. sentt. nn. 36 del 1985 e 210 del 1971). Anche se deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può, però, ammettersi che detto intervento sia assolutamente discrezionale. In particolare, **non può dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo o in una fase avanzata del rapporto di lavoro oppure quando già sia subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse, senza una inderogabile esigenza, in misura notevole ed in maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività lavorativa.***

2) La pensione è salario differito

Sentenza Costituzionale 70/2015

<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2015&numero=70>

*In particolare, secondo il giudice a quo, il vizio della norma censurata emerge ove si consideri che **la natura di retribuzione differita delle pensioni ordinarie è stata ormai definitivamente riconosciuta dalla Corte costituzionale** (viene richiamata la sentenza n. 116 del 2013).*

3) La violazione del sinallagma funzionale

Sentenza Costituzionale 116/2013

<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=116>

*Nel caso di specie, peraltro, il giudizio di irragionevolezza dell'intervento settoriale appare ancor più palese, laddove si consideri che la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che **il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita** (fra le altre sentenza n. 30 del 2004, ordinanza n. 166 del 2006); sicché il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, **rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro.***

4) Valentino De Nardo (Pres. di sezione della Corte Costituzionale)

<http://www.valentinodenardo.it/>

La pensione è un diritto quesito

<http://www.mgiudiziario.it/mgiudiziario/wp-content/uploads/2017/02/V.-De-Nardo-La-pensione-%C3%A8-un-diritto-quesito.pdf>

In conclusione, il diritto alla pensione, quando l'impiegato abbia diritto al collocamento a riposo, d'ufficio o a domanda, costituisce un diritto quesito di primaria importanza, in base al quale il lavoratore ha diritto al trattamento di quiescenza, regolato dalle leggi all'epoca vigenti. Infatti, il rapporto sinallagmatico si è interamente e definitivamente esaurito, quanto alla prestazione del lavoratore, con la conclusione del suo rapporto di lavoro ed il versamento dei contributi previsti in base alle medesime leggi. Si tratta, infatti, di una retribuzione differita già prestabilita e regolata dalle medesime leggi. Esso costituisce, altresì, un fatto compiuto, secondo la teoria del fatto compiuto ("facta praeterita"), in virtù del quale le nuove norme modificative in senso sfavorevole all'interessato non possono estendere la loro efficacia ai fatti compiuti sotto il vigore della legge precedente, benché dei fatti stessi siano pendenti gli effetti. Infatti, il relativo titolo di acquisto è assimilabile a quello di un contratto di diritto privato, istantaneo a prestazioni corrispettive, ad esecuzione differita della sola prestazione da parte dello Stato per fini previdenziali nell'interesse del lavoratore, la cui prestazione si è già esaurita con la cessazione della sua attività lavorativa e le trattenute mensili del suo stipendio, mentre quella del datore di lavoro viene differita e rateizzata per soli fini previdenziali nell'interesse esclusivo del medesimo lavoratore, per assicurare il suo adeguamento al mutato costo della vita nel corso del tempo rispetto al suo valore capitale iniziale.

4) Disparità di requisiti utili alla salvaguardia

Costituzione Italiana - Articolo 3

*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
... [omissis] ...*

5) Diritto alla dignità e alla qualità della vita

Costituzione Italiana - Articolo 38

... [omissis] ...

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

... [omissis] ...

INDICAZIONI PER LA NONA SALVAGUARDIA

Chi sono gli esodati

Gli esodati sono coloro i quali, prima della riforma Monti-Fornero (2011), lasciarono il lavoro a qualunque titolo o ne furono estromessi per ragioni unilaterali, avendo essi i requisiti per accedere ad uno dei diversi percorsi di accompagnamento alla pensione previsti dalla legge 223/1991, che gli avrebbe consentito l'accesso alla pensione nei termini, nella forma e nella sostanza al momento previsti dalle leggi dello Stato.

Quanti sono gli esodati

Nonostante siano trascorsi sei anni dalla genesi del caso esodati, a tutt'ora INPS non ha ancora fornito pubblicamente dati ufficiali in merito alla consistenza della rimanente platea. In base a quanto riportano le periodiche reportistiche INPS sulle salvaguardie pregresse e facendo i debiti raffronti tra preventivi e consuntivi di ogni salvaguardia, si ritiene ragionevolmente che gli esodati non siano ormai più di 6.000.

Cosa chiedono

Gli esodati non chiedono per essi una modifica delle attuali norme, bensì il rispetto di un patto con lo Stato, a suo tempo regolato nelle more delle leggi vigenti e successivamente disatteso dallo stesso in conseguenza degli effetti perniciosamente retroattivi della Legge nota come "Salva Italia".

Situazione previdenziale degli esodati

Molti esodati attualmente hanno un'età anagrafica che non supera i 61 anni; diversamente avrebbero potuto probabilmente accedere alla ottava salvaguardia con le quote (senza contare le donne che, con appena 60 anni e 7 mesi di età, se salvaguardate, avrebbero avuto accesso alla pensione di vecchiaia). Tanto meno, e a maggior ragione le donne, potrebbero quindi traguardare la quota 100 della quale talvolta si parla. Infine, avendo lasciato il lavoro anzitempo, dal punto di vista previdenziale nessun esodato può rientrare nella casistica dei lavoratori precoci non avendo raggiunto i 41 anni di contribuzione.

La nona salvaguardia

Deve risultare innanzitutto esaustiva del problema nella sua totalità. Questo per una evidente incidenza costituzionale sul diritto negato nonostante il patto sancito, nonché per sanare l'attuale iniquità legislativa che, agli estremi della casistica, tra due soggetti aventi identici requisiti ma diversa forma di esodo, interpone un discrimine di ben cinque anni nel diritto alla salvaguardia.

Stanti la ridotta platea e le consistenti risorse risparmiate dalla ottava salvaguardia (oltre 700 milioni ora riversati nel FOSF), quest'ultima salvaguardia può essere licenziata - senza ulteriori limitazioni temporali sul raggiungimento dei requisiti o delle decorrenze - fino a totale esaurimento della copertura economica o della platea.

Sulle tempistiche

Dal momento che diversi esclusi dalla ottava salvaguardia avrebbero decorrenze anche di poco successive al 6 gennaio 2018 per alcune casistiche e al 6 gennaio 2019 per le restanti, si rimarca come, per consentire soprattutto a costoro di percepire quanto prima possibile il trattamento pensionistico, si renda necessario provvedere all'emanazione della salvaguardia attraverso un decreto interministeriale dei Ministeri del lavoro e delle finanze (così fu per le prime salvaguardie) senza attendere un intero anno per discuterne in Legge di stabilità.

Data: 19 gennaio 2018

Firma

(in rappresentanza dei suoi iscritti e dei 6.000 esclusi)

Il Comitato Esodati Licenziati e Cessati

Comitato "Esodati Licenziati e Cessati"

Cosa chiedono gli esodati esclusi dalle precedenti salvaguardie

I 6.000 esodati esclusi dalle precedenti salvaguardie sono coloro che:

- Non sono rientrati nell'ultima salvaguardia per "vizio di data", ovvero hanno una data di decorrenza della pensione oltre le date limite stabilite dall'ottava salvaguardia
- Non rientrano nell'APE, in quanto questi esclusi oggi hanno 61 anni o meno di età
- Dovrebbero attendere fino ad ulteriori 6 o più anni prima di accedere alla pensione di vecchiaia attualmente prevista a 67 anni
- Sono senza stipendio anche da 10 o più anni
- Hanno interrotto il rapporto di lavoro, a qualunque titolo, incluso un atto unilaterale dell'azienda, prima dell'entrata in vigore della riforma Fornero

I 6.000 esodati esclusi da precedenti salvaguardie chiedono una nuova salvaguardia che:

- Includa tutti quelli finora esclusi da precedenti salvaguardie per "vizio di data" di decorrenza pensione
- Conceda uguali diritti indipendentemente dalla classe pensionistica di provenienza
- Garantisca 10 anni di sanatoria, in termini di data di acquisizione del diritto alla pensione, a partire dalla data di entrata in vigore della riforma Fornero
- Mantenga per l'accesso al diritto le stesse regole delle "quote" ed "anzianità contributiva" accordate alle precedenti salvaguardie
- Non introduca per l'accesso al diritto alla pensione nuove regole delle "quote" ed "anzianità contributiva" diverse da quelle accordate alle precedenti salvaguardie, ed in vigore prima della riforma Fornero
- Venga definita nei più brevi tempi possibili, prima ed al di fuori della Legge di Bilancio 2019, per consentire l'inizio del trattamento a coloro che hanno decorrenza prima del 6 gennaio 2019

Data: 19 gennaio 2018

Firma

A nome dei 6.000 esodati ancora senza salvaguardia

Il Comitato "Esodati Licenziati e Cessati"

CATEGORIE DI ESODATI DELLA VIII SALVAGUARDIA

(Rielaborazione del comma 214 Art.1 Legge 232 11 dicembre 2016 (ottava salvaguardia))

Considerato che il testo della VIII salvaguardia, sebbene viziato da evidenti disparità nella definizione dei termini temporali utili al diritto, riteniamo utile riproporre la declaratoria delle categorie come base propedeutica alla stesura di un decreto interministeriale che eviti un ulteriore anno di attesa a lavoratori la cui decorrenza, se salvaguardati, sarebbe già fin d'ora trascorsa.

A) lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014

B) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011 anche se, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, hanno svolto qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato

C) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 ancorché, alla predetta data, non possano far valere almeno un contributo accreditato o accreditabile, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgessero attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato

D) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- lavoratori il cui rapporto si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di **accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter** del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato

- lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di **accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter** del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2012, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato

- lavoratori il cui rapporto di lavoro è **cessato per risoluzione unilaterale** nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato

E) lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai **lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità** grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

F) con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai **lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato** e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

I DIVERSI TRATTAMENTI DELLA VIII SALVAGUARDIA

(Tratto da Legge 11 dicembre 2016 n° 232, Art. 1, comma 214)

Di seguito una sintetica esposizione dei termini che la legge pone al raggiungimento dei requisiti o delle decorrenze, a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore:

- A) **requisiti** entro 36 mesi dal termine fruizione del trattamento di mobilità;
- B) **decorrenza** entro 84° mese dal 31/12/2011;
- C) **decorrenza** entro 72° mese dal 31/12/2011;
- D) **decorrenza** entro 84° mese dal 31/12/2011;
- E) **decorrenza** entro 84° mese dal 31/12/2011;
- F) **decorrenza** entro 72° mese dal 31/12/2011

La cat. **A)** comprende anche lavoratori **licenziati entro il 31/12/2014**, in mobilità per disposizioni del giudice fallimentare. Con 4 anni di mobilità e 36 mesi di proroga, si arriva al 31/12/2021 quindi, considerando i canonici 12 mesi di finestra: **decorrenza 01/01/2023**.

Le catt. **B) D) ed E)** sono limitate alla **decorrenza 06/01/2019**

Le catt. **C) ed F)** sono invece limitate alla decorrenza **06/01/2018**

In termini aritmetici questo significa una **disparità di trattamento** tra lavoratori con identici requisiti che, in non pochi casi, può estendersi anche **oltre i cinque anni**. Questo senza tener conto che, in caso di reimpiego temporale del lavoratore in mobilità, il provvedimento si interrompe e il suo termine **trasla in avanti** per tutta la durata dell'occasionale impiego.

Quantificazione della platea

INPS non ha mai fornito dati ufficiali nel merito e non possono fare testo le domande respinte nella VIII salvaguardia perché nessuna legge imponeva di presentare domanda a chi era consapevole di non avere diritto. Dalla valutazione dei periodici report INPS sull'andamento delle salvaguardie e valutati gli scostamenti tra preventivo e consuntivo di tutte e otto le salvaguardie, si ritiene però realistica l'ipotesi di una platea che non supera le 6.000 unità.

Risorse a copertura

Considerato che per la ottava salvaguardia fu disposta una copertura economica di 1,5 Mld a fronte di 30.800 salvaguardie preventivate e che, a consuntivo, le salvaguardie ammesse ammontavano a poco più di 15.000 con un risparmio di circa 900 Mln, si ritiene coerente ipotizzare un costo medio pro capite di 50.000 €; il che, per una platea di 6.000 beneficiari, si tradurrebbe in un costo di circa 300 Mln. A tale proposito si evidenzia che i residui ultimi del fondo esodati, trasferti al FOSF con la precedente legge di stabilità ammontavano a circa 720 Mln.

Comitato "Esodati Licenziati e Cessati"

LINEE GUIDA PER LA NONA SALVAGUARDIA

Premessa

Il Comitato "Esodati Licenziati e Cessati" ha predisposto questo documento allo scopo di offrire alcune precise ed esaurienti linee guida funzionali alla formulazione di un urgente Decreto Legge teso a completare il percorso delle salvaguardie in materia di pensione; percorso che, negli anni, è stato caratterizzato da ben otto provvedimenti legislativi, solo parzialmente risolutivi e comunque viziati da macroscopiche disparità nei requisiti a seconda delle modalità di esodo.

Platea e coperture

Nella determinazione della platea e del fabbisogno economico il Comitato fa riferimento ad alcuni emendamenti presentati alla Camera e al Senato in occasione dei lavori per l'approvazione della Legge di Stabilità 2018, con particolare riguardo all'[emendamento 22.0.14 del Fascicolo emendamenti n. 1 \(Tomo I - Volume I\)](#) che prevedeva una nona salvaguardia per 6.000 esodati, alla quale si faceva corrispondere un fabbisogno economico di 340 mln, stime che trovano sostanziale riscontro in quelle valutate dal Comitato.

Impegno economico

In tabella (all. 1) sono riportati i limiti di spesa previsti e rideterminati inerenti la ottava salvaguardia nonché i trasferimenti al FOSF dei relativi risparmi, così come indicato all'Art. 8, commi 1 e 2 del Decreto Fiscale 148/2017. A tale tabella si aggiunge la colonna F), inerente lo studio sui costi previsionali, anno per anno, della 9^a salvaguardia. Dalla suddetta tabella si evince chiaramente come i soli risparmi della ottava salvaguardia riversati al Fondo per l'Occupazione Sociale e Formazione (FOSF), qui indicati in 776,6 mln, siano sufficienti a garantire, in misura pressoché doppia, il fabbisogno economico valutato in 339,9 mln.

Composizione della platea

Onde ottimizzare le risorse, il Comitato che, se ritenuto utile, si rende fin d'ora disponibile a collaborare in veste consultiva con le commissioni parlamentari, ritiene che si dovrebbe superare la ripartizione per categorie, onde evitare bacini di spesa stagni dispersivi di risorse. Inoltre, ritiene che l'unica discriminante del diritto debba riguardare il momento in cui si è generato il fenomeno esodati. Chiunque abbia perso il lavoro in diretta conseguenza di fatti documentabili e antecedenti la riforma del 2011, in conseguenza dei quali ne fosse derivato un preciso termine entro il quale il lavoratore avrebbe maturato il diritto alla pensione, è per definizione un esodato.

Allegato 1

ANNO	A) OTTAVA SALVAGUARDIA LIMITE SPESA	B) OTTAVA SALVAGUARDIA LIMITE SPESA DOPO MONITORAGGIO	C) INCREMENTO FOSF	D) ULTERIORE INCREMENTO FOSF	E) EFFETTI NEG O POS PER FINANZA PUBBLICA	F) NONA SALVAGUARDIA 6000 ESODATI LIMITE SPESA (PREVISIONE)	G) DISPONIBILITÀ C) - F)
2017	137,0	112,2	24,8	175,2	-175,2	0,0	
2018	305,0	167,4	137,6		0,0	41,8	95,8
2019	368,0	179,3	188,7		0,0	62,4	126,3
2020	333,0	152,1	180,9		0,0	66,8	114,1
2021	261,0	121,2	139,8		0,0	56,5	83,3
2022	171,0	86,3	84,7		0,0	45,1	39,6
2023	72,0	53,7	18,3		0,0	32,1	-13,8
2024	21,0	27,8	0,0		-6,8	20,0	-20,0
2025	9,0	7,2	1,8		0,0	10,4	-8,6
2026	3,0	3,1	0,0		-0,1	2,7	-2,7
2027		1,5	0,0		-1,5	1,1	-1,1
2028		0,8	0,0		-0,8	0,6	-0,6
2029		0,2	0,0		-0,2	0,3	-0,3
2030		0,1	0,0		-0,1	0,1	-0,1
TOTALI	1680,0	912,9	776,6	175,2		339,9	

Importi indicati all'Art. 8, commi 1 e 2 del Decreto Fiscale n. 148/2017 ai quali si aggiungono in colonna F) i costi previsionali per la 9ª salvaguardia

Data: 20 luglio 2018

Firma

(in rappresentanza dei suoi iscritti e dei 6.000 esclusi)

Il Comitato Esodati Licenziati e Cessati

Dispositivi di Salvaguardia		Persone da salvaguardare (previsioni di legge)	Pensioni Certificate da Inps	Domande giacenti INPS	Pensioni Certificate+Giacenti (Inps)	Pensioni Liquidate	Pensioni Certificate+Giacenti su previsioni di legge*
1°	DI 201/2011 Dm 1.06.2012	65.000	64.374	0	64.374	56.463	99,0%
2°	DI 95/2012 Dm 8.10.2012	34.741	17.531	451	17.982	13.662	51,8%
3°	Legge 228/2012 Dm 22.04.2013	16.130	7.202	60	7.262	7.141	45,0%
4°	DI 102/2013	5.000	3.424	14	3.438	3.410	68,8%
5°	Legge 147/2013 Dm 14.02.2014	17.000	3.510	49	3.559	3.474	20,9%
6°	Legge 147/2014**	32.100	20.513	411	20.924	17.000	65,2%
7°	Legge 208/2015	26.300	11.525	964	12.489	5.466	47,5%
8°	Legge di Bilancio 2017	30.700	14.018	920	14.938	11.994	48,7%
	Totale	226.971	142.097	2.869	144.966	118.610	

Fonte: Ufficio Parlamentare di Bilancio e INPS

**il limite numerico di 32.100 previsto dalla L.124/2013 e dalla L.147/2014 è stato rivisto a seguito della Conferenza servizi relativa alle sei salvaguardie conclusasi il 9/11/2015

* La percentuale dimostra lo scostamento tra la volontà del Legislatore di risolvere la questione "esodati" e le clausole introdotte nelle singole salvaguardie

